



Dott. Giuseppe Ambrosi

REPERTORIO N. 83241

RACCOLTA N. 22439

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di febbraio in San Vito dei Normanni alla strada provinciale San Vito-Mesagne presso La Vecchia Lamia.

Innanzi a me dottor Giuseppe AMBROSI, Notaio in San Vito dei Normanni iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

sono presenti:

- **ADAMO PAOLA FRANCESCA**, impiegata amministrativa, nata a Francavilla Fontana il 13 novembre 1974 e residente in San Vito dei Normanni alla via Brindisi codice fiscale DMA PFR 74S53 D761G;
- **ANGLANI LUIGI**, maresciallo aeronautica, nato a Romanshorn (Svizzera) l'11 aprile 1968 e residente in San Vito dei Normanni alla via Dottor Giacomo Leo n. 41, codice fiscale NGL LGU 68D11 Z133M;
- **BALESTRERI DANIELE**, libero professionista, nato a Francavilla Fontana il 30 dicembre 1993 e residente in San Vito dei Normanni alla via Alessandro Volta n. 22 codice fiscale BLS DNL 93T30 D761V;
- **BISCARDI CIRO**, disoccupato, nato a Napoli il 2 dicembre 1966 e residente in Acerra alla via Basilicata n. 50, codice fiscale BSC CRI 66T02 F839Z;
- **BRESCIA ANDREA**, disoccupato, nato a Piacenza il 15 settembre 1973 e residente in San Vito dei Normanni alla via Don Lorenzo Milani n. 56, codice fiscale BRS NDR 73P15 G535I;
- **CAPONE VINCENZA**, infermiera, nata a San Vito dei Normanni il 25 febbraio 1962 ed ivi residente al viale della Resistenza n. 7/B, codice fiscale CPN VCN 62B65 I396Y;
- **CHIONNA ALFREDO**, disoccupato, nato a Mesagne il 16 maggio 1972 e residente in Bologna alla via Battindarno n. 12 codice fiscale CHN LRD 72E16 F152J;
- **CONTESTABILE MARILENA**, pensionata, nata a Brindisi il 29 maggio 1949 e residente in San Vito dei Normanni alla via Giuseppe Mazzini n. 64, codice fiscale CNT MLN 49E69 B180V;
- **COVOLO ROBERTO**, project manager, nato a Cernusco Sul Naviglio il 16 giugno 1978 e residente in San Vito dei Normanni alla via San Giovanni n. 77, codice fiscale CVL RRT 78H16 C523A;
- **D'ANGELO VALENTE PAOLA VALENTINA MARIA**, cancelliere in pensione, nata a San Vito dei Normanni il 14 febbraio 1947 ed ivi residente alla via Vitt. Emanuele III n. 74 codice fiscale DNG PVL 47B54 I396K;
- **DE LEONARDIS EUFEMIA**, casalinga, nata a Brindisi il 28 luglio 1971 e residente in San Vito dei Normanni alla contrada Ospedale codice fiscale DLN FME 71L68 B180S;
- **DE LEONARDIS MARIA IMMACOLATA**, disoccupata, nata a San Vito dei Normanni il 5 luglio 1964 e residente in San Vito dei

Normanni via XXV luglio n. 82 codice fiscale DLN MMM 64L45 I396D;

- **DE LUCA MARCO**, insegnante, nato a Brindisi il 14 giugno 1987 e residente in San Vito dei Normanni alla via Massimo D'Azeglio n. 27, codice fiscale DLC MRC 87H14 B180E;

- **DE NITTO ANNA**, avvocato, nata a San Vito dei Normanni il 16 agosto 1969 ed ivi residente alla via Dottor Giacomo Leo n. 41, codice fiscale DNT NNA 69M56 I396M;

- **DI NATALE ANTONIA ANNA**, insegnante in pensione, nata a San Vito dei Normanni il 22 aprile 1931 ed ivi residente al Piazzale Kennedy n. 1 codice fiscale DNT NNN 31D62 I396P;

- **ESPOSITO FEDERICA**, impiegata, nata a Gagliano del Capo il 1° maggio 1983 e residente in Presicce alla via C.Battisti n. 95, codice fiscale SPS FRC 83E41 D851M;

- **FRANCAVILLA ENZO**, consulente, nato a San Vito dei Normanni il 6 settembre 1965 ed ivi residente al viale della Resistenza n. 7/B, codice fiscale FRN NZE 65P06 I396L;

- **GIANFREDI MARCO**, imprenditore agricolo, nato a Brindisi il 12 giugno 1989 e residente in San Vito dei Normanni alla via Domenico Guerrazzi n. 48, codice fiscale GNF MRC 89H12 B180U;

- **GRECO CATALDO**, impiegato, nato a San Vito dei Normanni il 23 settembre 1960 ed ivi residente alla via Donato Carbotti n.48/B, codice fiscale GRC CLD 60P23 I396I;

- **IAIA PIERO**, impiegato, nato ad Ostuni il 26 settembre 1979 e residente in San Vito dei Normanni all viale della Libertà n. 1, codice fiscale IAI PRI 79P26 G187Q;

- **IAIA ROSA**, pensionata, nata a San Vito dei Normanni il 7 settembre 1943 ed ivi residente alla via Silvio Pellico n. 29 codice fiscale IAI RSO 43P47 I396A;

- **IERNA RICCARDO**, impiegato, nato a Roma il 22 luglio 1973 e residente in Latiano al piazzale Stazione n. 3, codice fiscale RNI RCR 73L22 H501A;

- **LEO SANDRA**, manager, nata a Brindisi il 20 luglio 1963 e residente in San Vito dei Normanni alla via Alcide Prete n. 30 codice fiscale LEO SDR 63L60 B180W;

- **LEOZAPPA CLELIA ANTONIA MAGDA**, medico, nata a San Vito dei Normanni il 24 gennaio 1948 ed ivi residente alla via Sacerdote Giuseppe Cavaliere n. 16 codice fiscale LZP CLN 48A64 I396T;

- **LOCOCIOLO LEONARDO**, ingegnere, nato a Mesagne il 22 febbraio 1996 e residente in San Vito dei Normanni alla via Brindisi n. 78, codice fiscale LCC LRD 96B22 F152E;

- **LONGO ANGELICA CRISSULA**, architetto, nata a Cisternino il 28 marzo 1978 e residente in San Vito dei Normanni alla via Dottor Vincenzo Azzariti n. 94 codice fiscale LNG NLC 78C68 C741Z;

- **MARCHESE GIOVANNI**, infermiere in pensione, nato a San Vito dei Normanni il 2 gennaio 1950 ed ivi residente alla via Ludovico Ariosto n. 2 codice fiscale MRC GNN 50A02 I396H;

- **MARCHESE TOMMASO**, pensionato, nato a San Vito dei Normanni

il 26 ottobre 1952 ed ivi residente alla via Ada Negri n. 1
int. 1 codice fiscale MRC TMS 52R26 I396S;

- **MASIELLO ELEONORA**, operaia specializzata, nata a Mesagne
il 16 dicembre 1983 e residente in San Vito dei Normanni alla
via Pietro Mascagni n. 71/A codice fiscale MSL LNR 83T56
F152D;

- **MASIELLO GIUSEPPE**, medico, nato a San Vito dei Normanni il
17 giugno 1949 ed ivi residente alla via Giuseppe Di Vittorio
n. 71/A codice fiscale MSL GPP 49H17 I396A;

- **MASSARO MARIA TERESA**, insegnante, nata a Mesagne il 17 set-
tembre 1981 e domiciliata in San Vito dei Normanni alla via
Parini n. 1, codice fiscale MSS MTR 81P57 F152V;

- **MICCOLI VITO**, imprenditore, nato a San Vito dei Normanni
il 24 maggio 1957 ed ivi residente alla via Notar Ruggiero
n. 4, codice fiscale MCC VTI 57E24 I396R;

- **MUSA SALVATORE**, veterinario, nato a Bari il 1° giugno 1971
e residente in San Vito dei Normanni alla contrada Ospedale
codice fiscale MSU SVT 71H01 A662E;

- **NIGRO MARIA TERESA**, imprenditrice, nata a Mesagne il 4 mag-
gio 1981 e residente in San Vito dei Normanni alla via Tenen-
te Filomeno n. 33 codice fiscale NGR MTR 81E44 F152E;

- **NIGRO ROSA**, pensionata, nata a San Vito dei Normanni il 4
gennaio 1949 ed ivi residente alla via Immacolata n. 34 codi-
ce fiscale NGR RSO 49A44 I396S;

- **NISI GIULIO**, imprenditore agricolo, nato a Brindisi il 13
febbraio 1985 e residente in San Vito dei Normanni alla via
Caduti di Cefalonia n. 17 codice fiscale NSI GLI 85B13 B180N;

- **NUZZOLO ELVIRA**, disoccupata, nata a Benevento il 16 giugno
1967 e residente in Benevento alla via Francesco Flora n. 23
codice fiscale NZZ LVR 67H56 A783P;

- **ORLANDO VINCENZO**, imprenditore, nato a San Vito dei Norman-
ni il 12 ottobre 1958 ed ivi residente alla via Dottor Anto-
nio Nardelli n. 14 codice fiscale RLN VCN 58R12 I396W;

- **PAGANINI SARA**, libera professionista, nata a Piacenza il
26 aprile 1992 ed ivi residente alla via Lanza n. 30, codice
fiscale PGN SRA 92D66 G535L;

- **PUGLIESE ANTONIO**, disoccupato, nato a Mesagne il 10 giugno
1975 e residente in San Vito dei Normanni alla via Roma n.
16 codice fiscale PGL NTN 75H10 F152F;

- **RECCHIA ANTONIETTA**, educatrice musicale, nata a Mesagne il
4 aprile 1980 e residente in San Vito dei Normanni alla via
Brindisi n. 184, codice fiscale RCC NNT 80D44 F152R;

- **ROBERTO NICOLETTA**, fund raising, nata a Putignano il 3 ot-
tobre 1970 ed ivi residente al viale Federico II n. 24/B co-
dice fiscale RBR NLT 70R43 H096R;

- **ROMANO ELIO ROCCO**, pensionato, nato a San Vito dei Norman-
ni il 10 maggio 1947 ed ivi residente alla via Dottor Vincen-
zo Azzariti n. 73, codice fiscale RMN LCC 47E10 I396U;

- **RUGGIERO CLAUDIA**, impiegata, nata a Cisternino il 20 lu-
glio 1978 e residente in Lecce alla via Adriatica n. 44 codi-

ce fiscale RGG CLD 78L60 C741T;

- **RUGGIERO MAURA**, disoccupata, nata a Mesagne il 12 maggio 1990 e residente in San Vito dei Normanni alla via Giuseppe Di Vagno n. 36 codice fiscale RGG MRA 90E52 F152A;

- **RUGGIERO SIMONE**, studente, nato a Mesagne il 23 aprile 1993 e residente in San Vito dei Normanni alla via Tenente A.De Maria n. 63 codice fiscale RGG SMN 93D23 F152D;

- **SANTORO AIDA**, impiegata, nata a Mesagne il 5 agosto 1982 e residente in San Vito dei Normanni alla via Amedeo Modigliani n. 17 codice fiscale SNT DAI 82M45 F152S;

- **SANTORO MICHELE**, impiegato, nato a Brindisi il 14 luglio 1991 e residente in San Vito dei Normanni alla via Padre Bronte n. 13 codice fiscale SNT MHL 91L14 B180V;

- **SARDELLI VINCENZO**, architetto, nato ad Ostuni il 27 gennaio 1969 e residente in San Vito dei Normanni alla via Salve mini n. 40, codice fiscale SRD VCN 69A27 G187U;

- **SCARCELLI GRAZIA**, impiegata, nata a San Vito dei Normanni il 14 dicembre 1967 ed ivi residente alla via Giovanni Verga n. 33 codice fiscale SCR GRZ 67T54 I396U;

- **TADDEO VITANTONIO**, pensionato, nato a San Vito dei Normanni il 5 agosto 1946 ed ivi residente alla contrada Pagliarelle codice fiscale TDD VNT 46M05 I396N;

- **TAURINO ROBERTO**, geometra, nato a Lequile il 10 dicembre 1960 e residente in San Vito dei Normanni alla via Alfredo Catalani n. 65/A codice fiscale TRN RRT 60T10 E538J;

- **TINELLA GIOVANNI**, disoccupato, nato ad Ostuni l'11 giugno 1992 e residente in San Vito dei Normanni alla via Giovanni Verga n. 33 codice fiscale TNL GNN 92H11 G187M;

- **VALENTE GRAZIA**, imprenditrice, nata a Francavilla Fontana il 19 ottobre 1969 e residente in San Vito dei Normanni alla via Dottor Vincenzo Azzariti n. 152 codice fiscale VLN GRZ 69R59 D761I;

- **VITA ROBERTA**, commerciante, nata ad Ostuni il 19 ottobre 1985 e residente in San Michele Salentino alla via Raffaello Sanzio n. 37 codice fiscale VTI RRT 85R59 G187Z.

Detti componenti, cittadini italiani, come gli stessi mi dichiarano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Tra i componenti è costituita la Società Cooperativa di Comunità - Impresa Sociale denominata:

"NUI - SAN VITO DEI NORMANNI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"

Art.2) La Cooperativa ha sede in San Vito dei Normanni.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in viale della Resistenza n. 7/B.

Art.3) La società cooperativa, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Puglia n.23 del 20 maggio 2014, attraverso la valorizzazione delle competenze della popolazione residente,

delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, persegue lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, alla gestione di luoghi e servizi, al recupero e valorizzazione di beni ambientali e monumentali e del patrimonio delle tradizioni, alla creazione di offerta di lavoro, alla generazione in loco di capitale sociale e alla promozione di innovazione sociale. In particolare lo scopo che i soci cooperatori, in quanto lavoratori o utenti, intendono perseguire, è quello di investire le loro energie e competenze, senza scopo di lucro e con spirito mutualistico, per svolgere attività finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità di riferimento così come intesa ai sensi dell'articolo 4 della L.R. Puglia n. 23/2014.

A tal fine la società cooperativa, ai sensi dell'articolo 3 della sopra richiamata legge regionale, può realizzare anche scambi mutualistici plurimi orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promozione e diffusione di una cultura ambientale ed etica orientata all'utilizzo responsabile delle risorse naturali, sviluppo di pratiche di risparmio energetico e di riduzione dell'impronta ecologica nella gestione domestica e nelle attività produttive, nonché produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) erogazione anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche competenti, di servizi destinati alla comunità locale e alle fasce deboli della popolazione residente;
- c) integrazione sociale, oltre che qualificazione umana, morale, culturale e professionale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone inoccupate o in stato di disagio economico e sociale, secondo i parametri stabiliti dai Regolamenti comunitari;
- d) valorizzazione e diffusione della conoscenza delle tradizioni culturali, del territorio, della cultura, delle tipicità alimentari prodotte localmente, delle tradizioni legate ai cibi e alla cucina del territorio, della civiltà e tipicità agricole, del patrimonio paesaggistico, ambientale e monumentale della comunità;
- e) valorizzazione della cultura agricola e delle tipicità alimentari prodotte localmente, delle tradizioni legate ai cibi e alla cucina del territorio;
- f) attivazione e gestione di spazi condivisi (coworking, co-studying, ecc);
- g) promozione e uso della moneta complementare.

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività la-

vorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività secondo i principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 C.C.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o utenti terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017.

Con specifico riguardo ai soci utenti, la società Cooperativa si propone lo scopo di migliorare, promuovere e favorire le condizioni di vita familiare dei soci, fornendo agli stessi i servizi coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale del presente statuto.

La società cooperativa si propone, altresì, di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo, perciò la società cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

OGGETTO

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci lavoratori/utenti, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs 112/2017, delle seguenti attività:

1. con riferimento alla lettera a) del precedente art.3, la promozione, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative. In particolare la società potrà:

a) progettare, realizzare, installare, gestire, anche in pro-

prio - direttamente, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione, da effettuare con la massima cura ed attenzione alla compatibilità e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione sul territorio di piccoli impianti a carattere familiare, aziendale comunque riferito a piccole comunità, curando anche la eventuale produzione dell'occorrente per la realizzazione dei progetti;

b) svolgere attività di distribuzione dell'energia prodotta da impianti propri o concessi in comodato d'uso da soci utenti;

c) promuovere tutte le iniziative atte a far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso la base sociale e l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile o alternativa, gestire centri di informazione annessi ad impianti di produzione elettrica ed organizzare e gestire visite agli impianti stessi;

d) svolgere attività di coordinamento, assistenza ai soci nel reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle migliori condizioni economiche e ambientali;

e) svolgere attività di coordinamento dei servizi e assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà dei soci, anche con artigiani manutentori;

2. con riferimento alla lettera b) del precedente art. 3, la società cooperativa potrà porre in essere:

a) iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

b) attività e servizi di assistenza domiciliare;

c) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati all'interno di unità ospedaliere;

d) gestione di centri di riabilitazione;

e) gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

f) gestione di attività educative e socio educative a partire dalla prima infanzia; centri educativi e di sostegno allo studio; servizi di orientamento e sostegno alla formazione e al lavoro;

g) attività di formazione, ricerca, sviluppo, assistenza e prevenzione;

h) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle

persone in stato di bisogno;

i) assistenza e accompagnamento di persone bisognose, trasporto portatori di handicap e gestione di servizi e attività di laboratorio a supporto di istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, musei, scuole, gallerie, cinema, teatri, case di riposo, ospedali e case di cura etc.;

l) promozione e diffusione di una nuova idea di terza età, intesa come età positiva, ricca di risorse culturali e professionali, favorendo momenti di aggregazione e socializzazione per le persone anziane per accrescerne il benessere personale, sociale e fisico;

m) collaborazione scolastica, assistenza alunni in scuola e sui mezzi di trasporto, trasporto con scuolabus;

n) attività di gestione dei servizi mensa presso aziende pubbliche o private, a domicilio o in centri appositamente attrezzati per la ristorazione collettiva;

o) promozione ed organizzazione di tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie, nonché di tutti i cittadini residenti nell'area di interesse della cooperativa bisognosi di assistenza.

3. con riferimento alla lettera c) del precedente articolo 3, la società cooperativa valendosi principalmente delle attività dei soci operatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art.4 della legge 8 novembre 1991, n.381 potrà porre in essere:

a) gestione del servizio di cura del verde, sia pubblico che privato, con l'espletamento di tutte le attività connesse, inclusa la silvicoltura e la manutenzione dei boschi e delle spiagge, la ricostruzione delle aree verdi inquinate, danneggiate o distrutte dal fuoco, lotta agli incendi boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;

b) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e stoccaggio di rifiuti, gestione di isole ecologiche e fornitura di qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene ambientale ivi compresi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti, nonché urbani pericolosi (R.U.P.) provenienti da insediamenti civili e strutture pubbliche, urbani, extraurbani ed industriali;

c) gestione di centri di riuso a sostegno della raccolta differenziata: interventi di manutenzione, riparazione, restauro di oggetti e componenti meccaniche, elettriche, elettroniche, falegnameria, pietre e metalli, elettrodomestici, abiti; attività di sartoria e riparazione vestiti e costumi; attività di falegnameria e restauro di mobili usati; vendita e compravendita di oggetti usati; attività di promozione e educazione al consumo consapevole e al riciclaggio dei rifiuti;

d) realizzazione del compostaggio di comunità, tramite la

progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di piccoli impianti di compostaggio, con capacità non superiore alle 130 tonnellate annue;

e) servizi di gestione, custodia, pulizia, manutenzione, riordino di ambienti pubblici e privati, stabili, negozi, banche, esposizioni-fiere, scuole, strade e piazze, impianti industriali, impianti sportivi, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, bar, ristoranti, mense di qualsiasi tipo, agriturismo, maneggi, alberghi, camping e stabilimenti balneari, ospedali, distretti sanitari, case di cura, residenze sanitarie assistite, lavori e servizi di pulizia in aree cimiteriali, servizi di sanificazione ambientale, e quindi di disinfezione, disinfestazione, diserbo, cattura, inumazione, riesumazione e custodia di animali randagi;

f) manutenzioni interne ed esterne di immobili in genere con particolare riguardo alle opere di pitturazione, di falegnameria, di carpenteria metallica e del legno, di idraulica, di telefonia, di impianti elettrici, di ascensore, di gas, lavori edili, idrici e fognanti;

g) lavori di arredo urbano, realizzazione ed installazione di segnaletica orizzontale e verticale;

h) lavori di rifacimento monda mediante estirpamento delle radici infestanti, pulizia, rasatura, formazione, manutenzione e inaffiamento di tappeti erbosi pubblici e privati, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non esclusivo i campi sportivi etc.;

i) gestione di impianti di irrigazione e di acquacoltura consortili, pubblici e privati, compresi i campi sportivi, le aree a verde sia pubbliche che private, le aree coltivate a colture arboree, orticole e florovivaistiche, con realizzazione di lavori idraulici di difesa e sistemazione idraulica, impermeabilizzazione, messa in sicurezza e consolidamento dei terreni;

j) custodia e gestione cimiteri, comprese tumulazioni, inumazioni ed estumulazioni;

k) gestione di sistemi di sosta a pagamento e di servizi rimozione auto su pubblica via o in struttura;

l) lavori di carico, scarico, facchinaggio, trasporto merci, gestione e movimentazione;

m) servizi di volantinaggio in genere, consegna di certificati a domicilio, distribuzione di plichi, pacchi, lettere e stampe in genere;

n) servizi di affissione pubblicitaria;

o) gestione e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e beni confiscati.

4. con riferimento alla lettera d) del precedente articolo 3, la società cooperativa potrà:

a) organizzare e gestire corsi didattici dedicati a coinvolgere l'ambiente scolastico e tutti gli interessati in generale sui temi inerenti al territorio per le sue connotazioni a-

gricole, naturalistiche e ambientali, storico-culturali anche in collaborazione con altre figure pubbliche o private;

b) organizzare e gestire corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati al recupero delle tradizioni e dei mestieri locali, stimolando anche la creazione di nuove professioni e costruendo laboratori artistici e creativi per incentivare nuove forme di coesione sociale e modelli di sviluppo sostenibili e coerenti con le caratteristiche del territorio;

c) organizzare e gestire gruppi di interesse turistico e culturale su argomenti relativi allo scopo sociale, anche allargati ad iniziative non previste;

d) gemellarsi con realtà italiane e estere operanti in settori inerenti alle tematiche promosse dalla cooperativa;

e) gestire strutture associate riferite ad attività legate al tempo libero, compresi orti e coltivazioni boschive, ed iniziative tese al recupero delle tradizioni e della cucina locale, alla trasformazione dei prodotti, ai piccoli allevamenti hobbistici, ecc.;

f) promuovere e gestire attività ricreative e sportive legate al tempo libero ed alla gestione di servizi connessi, compresa la ristorazione e attività quali parchi giochi, servizio bar e vendita di prodotti legati ad essa;

g) svolgere attività turistiche in genere. A titolo esemplificativo, l'organizzazione e la produzione di servizi e/o pacchetti turistici sia per singoli clienti che per gruppi con o senza la vendita diretta, la vendita di servizi e pacchetti turistici organizzati da altre agenzie anche in collaborazione con altri soggetti del settore, coordinare e gestire iniziative finalizzate alla gestione di alloggi, camere o altre forme ricettive per uso turistico;

h) svolgere servizi di noleggio e manutenzione di mezzi di mobilità leggera quali biciclette, motocicli o altri mezzi leggeri a motore;

i) acquistare e prendere in appalto, in affitto, in subaffitto, beni immobili ed attrezzature per istituire, allestire e gestire case per ferie, alberghi, pensioni, ristoranti, rosticcerie a altre forme di ristoro, mense, bar, negozi e supermarket ed in genere qualsiasi pubblico esercizio e curarne la manutenzione;

j) svolgere servizi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico, mediante interventi finalizzati al suo recupero;

k) promuovere attività di studio e di ricerca; costituire comitati e gruppi di studio e ricerca; istituire borse di studio; organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, seminari, ecc.; pubblicare riviste, atti di convegni, risultati di studi e ricerche; istituire centri di documentazione;

l) acquistare, prendere in appalto, in affitto o in subaffitto ed allestire e gestire locali di pubblico spettacolo, biblioteche, mediateche ed organizzare manifestazioni e spetta-

coli turistici, culturali e ricreativi in genere;

m) gestire la produzione, l'allestimento, la rappresentanza e la programmazione - in proprio o in collaborazione e per conto terzi - di spettacoli teatrali, radiofonici, televisivi, cinematografici e musicali che privilegino la ricerca e la sperimentazione di forme e di linguaggi drammatici;

n) gestire la promozione, l'educazione, la formazione (professionale e non) e l'aggiornamento didattico delle discipline artistiche con la istituzione e la gestione di scuole e di corsi di formazione professionale e perfezionamento teatrale e con la organizzazione di conferenze, lezioni, seminari, stage, laboratori su tutto quanto è materia di spettacolo promuovendo e favorendo la collaborazione con l'Università, con le istituzioni scolastiche e con gli organismi culturali pubblici e privati, italiani e stranieri;

o) organizzare attività di animazione culturale, l'espressione artistica, l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, la produzione, la cura, la ricerca e la progettazione delle stesse, la didattica visiva e sonora, la fotografia e gli audiovisivi, l'editoria, l'arte applicata in genere;

p) progettare e costruire - in proprio o in collaborazione e per conto terzi - scenografie, attrezzerie e costumi, impianti, apparecchi e strumenti meccanici, elettrici ed elettronici di uso tecnico;

q) gestire la documentazione e la valorizzazione delle attività istituzionali con la costituzione di archivi, centri di documentazione, biblioteche, musei e gallerie; organizzare convegni, mostre, rassegne, festival, ecc.; realizzare audiovisivi, filmati cinematografici e televisivi, incisioni radiofoniche e musicali, ecc.; gestire la concezione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni di ogni genere;

r) organizzare e gestire visite guidate ed itinerari turistici, accoglienza al pubblico, bookshop e biglietteria; organizzare e gestire i progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo;

5. con riferimento alla lettera e) del precedente articolo 3, la società cooperativa potrà:

a) gestire aziende agricole e zootecniche in proprietà o in affitto e lavorazioni agricole anche a favore di terzi con propri mezzi;

b) gestire attività agrituristiche; forme di turismo ecologico e sociale con ospitalità ad enti ed associazioni per visite a fini didattici e ricreativi; servizi per lo sviluppo del turismo enogastronomico e naturalistico con ospitalità a famiglie, gruppi, percorsi naturalistici, servizi di ricreazione naturale del benessere psicofisico;

c) gestire attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione ai fini della valorizzazione di prodotti agricoli del territorio locale e limitrofo in proprio o acqui-

stati;

d) gestire il commercio all'ingrosso o al minuto dei prodotti di cui sopra;

e) partecipare a scopo promozionale a manifestazioni di settore, mercati, fiere, congressi e meeting;

f) organizzare eventi di animazione (spettacoli, fiere, manifestazioni, cene, degustazioni, show cooking, laboratori) e gestire attività di ristorazione ambulante attraverso i quali valorizzare i prodotti agricoli tipici e la cucina tradizionale locale;

g) gestire servizi di acquisto collettivo, distribuzione e consegna dei prodotti tipici agricoli locali;

h) organizzare corsi, seminari, campagne di sensibilizzazione e laboratori per promuovere stili di vita e di consumo coerenti con i valori dell'agricoltura e della tradizione del territorio.

6. con riferimento alla lettera f) del precedente articolo 3, la società cooperativa potrà:

Promuovere, attivare e gestire spazi condivisi fruibili da lavoratori (smartworking), da liberi professionisti - coworking - e da studenti - costuding - intesi come luoghi idonei per fare networking, creare sinergie, ampliare la propria rete di contatti e formarsi attraverso lo scambio, la collaborazione e la condivisione dei saperi.

7. con riferimento alla lettera g) del precedente articolo 3, la società cooperativa potrà:

avviare un sistema di moneta complementare sul modello del Sardex e del Liborex, al fine di rafforzare l'economia locale attraverso il sostegno reciproco, la fiducia, la mutualità, valori che permettono di finanziarsi reciprocamente a tasso zero, generare un cambiamento reale, nell'economia e nella vita di molte persone, oltre a attivare un circuito di "buoni di solidarietà territoriale" grazie ai quali perseguire contemporaneamente una politica di coesione sociale, una politica ambientale e una politica economica locale.

L'esercizio delle predette attività è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge ed al rispetto della normativa applicabile in materia.

La società cooperativa potrà:

1. Compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

2. Assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3. accedere ai contributi regionali, statali, europei, contrarre mutui, prestiti, finanziamenti a qualsiasi titolo ed assumere obblighi nell'interesse sociale.

La società cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione

di attività`per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La società`cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché`l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

La società`cooperativa può`aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società`Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività`mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione potrà`elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art.4) Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in numero illimitato di quote, ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Ciascuno dei soci ha sottoscritto e versato in contanti una quota di capitale dell'importo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) onde il primo capitale sociale è sottoscritto e versato per l'importo di Euro 1.375,00 (milletrecentosettantacinque virgola zero zero).

Art.5) L'esercizio sociale va dal primo 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

Art.6) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art.7) Le norme relative al funzionamento della società cooperativa sono contenute nello statuto sociale composto di 47 (quarantasette) articoli, qui di seguito riportato.

Art.8) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

Viene nominato per il triennio 2021 - 2023, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023, un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri nelle persone di:

- D'ANGELO VALENTE PAOLA VALENTINA MARIA, RUGGIERO SIMONE, BRESCIA ANDREA, LEO SANDRA, NIGRO MARIA TERESA, RUGGIERO CLAUDIA, SANTORO AIDA, SCARCELLI GRAZIA e MASIELLO ELEONORA sopra costituiti.

I predetti, presenti, dichiarano di accettare la carica testè a loro conferita e che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominata la signora D'ANGELO VALENTE PAOLA VALENTINA MARIA.

Alla carica di Vice Presidente viene nominato il signor RUGGIERO SIMONE.

Art.9) Non ricorrendo le condizioni che a norma di legge rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale, i componenti pattuiscono che tale collegio non venga nominato.

Art.10) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo, relativo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal titolo VI del Libro V del Codice Civile in quanto compatibili e le disposizioni di cui ampiamente all'art. 3 dello Statuto.

Art.11) La signora **D'ANGELO VALENTE PAOLA VALENTINA MARIA** viene altresì delegata ad apportare al presente atto ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dal competente organo per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché dalla competente autorità per la iscrizione della stessa cooperativa nel Registro Prefettizio e alla RUNTS ove richiesto.

Art.12) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società viene dai componenti indicato in euro zero obbligandosi i soci a fornire alla società la relativa proporzionale provvista.

Il presente atto gode dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.19 della Tabella, Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.

STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'

"NUI - SAN VITO DEI NORMANNI SOCIETA' COOPERATIVA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART.1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di San Vito dei Normanni (BR) la società cooperativa di comunità - impresa sociale denominata **"NUI - SAN VITO DEI NORMANNI SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"** e assume la sigla **"NUI"** che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso. La società cooperativa potrà costituire sedi secondarie, suc-

cursali, agenzie ed uffici anche altrove su delibera dei competenti organi sociali.

ART.2

DURATA

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART.3

NORME APPLICABILI

Alla società cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, nonché il D.Lgs 3/7/2017 n. 112 per l'impresa sociale e, ove compatibili, le norme del Codice del Terzo Settore D.Lgs 3/7/2017 n. 117.

Alla cooperativa si applicano altresì le norme di cui alla Legge Regione Puglia n.23 del 20 maggio 2014 "Disciplina delle Cooperative di comunità", e sue successive proroghe e/o modifiche.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.4

SCOPO

La società cooperativa, ai sensi dell'art, 2 della Legge Regione Puglia n.23 del 20 maggio 2014, attraverso la valorizzazione delle competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, persegue lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, alla gestione di luoghi e servizi, al recupero e valorizzazione di beni ambientali e monumentali e del patrimonio delle tradizioni, alla creazione di offerta di lavoro, alla generazione in loco di capitale sociale e alla promozione di innovazione sociale. In particolare lo scopo che i soci operatori, in quanto lavoratori o utenti, intendono perseguire, è quello di investire le loro energie e competenze, senza scopo di lucro e con spirito mutualistico, per svolgere attività finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità di riferimento così come intesa ai sensi dell'articolo 4 della L.R. Puglia n. 23/2014.

A tal fine la società cooperativa, ai sensi dell'articolo 3 della sopra richiamata legge regionale, può realizzare anche scambi mutualistici plurimi orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promozione e diffusione di una cultura ambientale ed etica orientata all'utilizzo responsabile delle risorse natura-

li, sviluppo di pratiche di risparmio energetico e di riduzione dell'impronta ecologica nella gestione domestica e nelle attività produttive, nonché produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) erogazione anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche competenti, di servizi destinati alla comunità locale e alle fasce deboli della popolazione residente;

c) integrazione sociale, oltre che qualificazione umana, morale, culturale e professionale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone inoccupate o in stato di disagio economico e sociale, secondo i parametri stabiliti dai Regolamenti comunitari;

d) valorizzazione e diffusione della conoscenza delle tradizioni culturali, del territorio, della cultura, delle tipicità alimentari prodotte localmente, delle tradizioni legate ai cibi e alla cucina del territorio, della civiltà e tipicità agricole, del patrimonio paesaggistico, ambientale e monumentale della comunità;

e) valorizzazione della cultura agricola e delle tipicità alimentari prodotte localmente, delle tradizioni legate ai cibi e alla cucina del territorio;

f) attivazione e gestione di spazi condivisi (coworking, co-studying, ecc);

g) promozione e uso della moneta complementare.

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività secondo i principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 C.C.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o utenti terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei li-

miti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017.

Con specifico riguardo ai soci utenti, la società Cooperativa si propone lo scopo di migliorare, promuovere e favorire le condizioni di vita familiare dei soci, fornendo agli stessi i servizi coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale del presente statuto.

La società cooperativa si propone, altresì, di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo, perciò la società cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5

OGGETTO

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci lavoratori/utenti, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs 112/2017, delle seguenti attività:

1. con riferimento alla lettera a) del precedente art.4, la promozione, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative. In particolare la società potrà:

a) progettare, realizzare, installare, gestire, anche in proprio - direttamente, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione, da effettuare con la massima cura ed attenzione alla compatibilità e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione sul territorio di piccoli impianti a carattere familiare, aziendale comunque riferito a piccole comunità, curando anche la eventuale produzione dell'occorrente per la realizzazione dei progetti;

b) svolgere attività di distribuzione dell'energia prodotta da impianti propri o concessi in comodato d'uso da soci utenti;

c) promuovere tutte le iniziative atte a far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso la base sociale e l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile o alternativa, gestire centri di informazione annessi ad impianti di produzione elettrica ed organizzare e gestire visite agli impianti stessi;

d) svolgere attività di coordinamento, assistenza ai soci nel reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle mi-

gliori condizioni economiche e ambientali;

e) svolgere attività di coordinamento dei servizi e assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà dei soci, anche con artigiani manutentori;

2. con riferimento alla lettera b) del precedente art. 4, la società cooperativa potrà porre in essere:

a) iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

b) attività e servizi di assistenza domiciliare;

c) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati all'interno di unità ospedaliere;

d) gestione di centri di riabilitazione;

e) gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

f) gestione di attività educative e socio educative a partire dalla prima infanzia; centri educativi e di sostegno allo studio; servizi di orientamento e sostegno alla formazione e al lavoro;

g) attività di formazione, ricerca, sviluppo, assistenza e prevenzione;

h) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

i) assistenza e accompagnamento di persone bisognose, trasporto portatori di handicap e gestione di servizi e attività di laboratorio a supporto di istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, musei, scuole, gallerie, cinema, teatri, case di riposo, ospedali e case di cura etc.;

l) promozione e diffusione di una nuova idea di terza età, intesa come età positiva, ricca di risorse culturali e professionali, favorendo momenti di aggregazione e socializzazione per le persone anziane per accrescerne il benessere personale, sociale e fisico;

m) collaborazione scolastica, assistenza alunni in scuola e sui mezzi di trasporto, trasporto con scuolabus;

n) attività di gestione dei servizi mensa presso aziende pubbliche o private, a domicilio o in centri appositamente attrezzati per la ristorazione collettiva;

o) promozione ed organizzazione di tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie, nonché di tutti i cittadini residenti nell'area di interesse della cooperati-

va bisognosi di assistenza.

3. con riferimento alla lettera c) del precedente articolo 4, la società cooperativa valendosi principalmente delle attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art.4 della legge 8 novembre 1991, n.381 potrà porre in essere:

a) gestione del servizio di cura del verde, sia pubblico che privato, con l'espletamento di tutte le attività connesse, inclusa la silvicoltura e la manutenzione dei boschi e delle spiagge, la ricostruzione delle aree verdi inquinate, danneggiate o distrutte dal fuoco, lotta agli incendi boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;

b) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e stoccaggio di rifiuti, gestione di isole ecologiche e fornitura di qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene ambientale ivi compresi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti, nonché urbani pericolosi (R.U.P.) provenienti da insediamenti civili e strutture pubbliche, urbani, extraurbani ed industriali;

c) gestione di centri di riuso a sostegno della raccolta differenziata: interventi di manutenzione, riparazione, restauro di oggetti e componenti meccaniche, elettriche, elettroniche, falegnameria, pietre e metalli, elettrodomestici, abiti; attività di sartoria e riparazione vestiti e costumi; attività di falegnameria e restauro di mobili usati; vendita e compravendita di oggetti usati; attività di promozione e educazione al consumo consapevole e al riciclaggio dei rifiuti;

d) realizzazione del compostaggio di comunità, tramite la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di piccoli impianti di compostaggio, con capacità non superiore alle 130 tonnellate annue;

e) servizi di gestione, custodia, pulizia, manutenzione, riordino di ambienti pubblici e privati, stabili, negozi, banche, esposizioni-fiere, scuole, strade e piazze, impianti industriali, impianti sportivi, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, bar, ristoranti, mense di qualsiasi tipo, agriturismo, maneggi, alberghi, camping e stabilimenti balneari, ospedali, distretti sanitari, case di cura, residenze sanitarie assistite, lavori e servizi di pulizia in aree cimiteriali, servizi di sanificazione ambientale, e quindi di disinfezione, disinfestazione, diserbo, cattura, inumazione, riesumazione e custodia di animali randagi;

f) manutenzioni interne ed esterne di immobili in genere con particolare riguardo alle opere di pitturazione, di falegnameria, di carpenteria metallica e del legno, di idraulica, di telefonia, di impianti elettrici, di ascensore, di gas, lavori edili, idrici e fognanti;

g) lavori di arredo urbano, realizzazione ed installazione di segnaletica orizzontale e verticale;

h) lavori di rifacimento monda mediante estirpamento delle radici infestanti, pulizia, rasatura, formazione, manutenzione e inaffiamento di tappeti erbosi pubblici e privati, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non esclusivo i campi sportivi etc.;

i) gestione di impianti di irrigazione e di acquacoltura consortili, pubblici e privati, compresi i campi sportivi, le aree a verde sia pubbliche che private, le aree coltivate a colture arboree, orticole e florovivaistiche, con realizzazione di lavori idraulici di difesa e sistemazione idraulica, impermeabilizzazione, messa in sicurezza e consolidamento dei terreni;

j) custodia e gestione cimiteri, comprese tumulazioni, inumazioni ed estumulazioni;

k) gestione di sistemi di sosta a pagamento e di servizi rimozione auto su pubblica via o in struttura;

l) lavori di carico, scarico, facchinaggio, trasporto merci, gestione e movimentazione;

m) servizi di volantinaggio in genere, consegna di certificati a domicilio, distribuzione di plichi, pacchi, lettere e stampe in genere;

n) servizi di affissione pubblicitaria;

o) gestione e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e beni confiscati.

4. con riferimento alla lettera d) del precedente articolo 4, la società cooperativa potrà:

a) organizzare e gestire corsi didattici dedicati a coinvolgere l'ambiente scolastico e tutti gli interessati in generale sui temi inerenti al territorio per le sue connotazioni agricole, naturalistiche e ambientali, storico-culturali anche in collaborazione con altre figure pubbliche o private;

b) organizzare e gestire corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati al recupero delle tradizioni e dei mestieri locali, stimolando anche la creazione di nuove professioni e costruendo laboratori artistici e creativi per incentivare nuove forme di coesione sociale e modelli di sviluppo sostenibili e coerenti con le caratteristiche del territorio;

c) organizzare e gestire gruppi di interesse turistico e culturale su argomenti relativi allo scopo sociale, anche allargati ad iniziative non previste;

d) gemellarsi con realtà italiane e estere operanti in settori inerenti alle tematiche promosse dalla cooperativa;

e) gestire strutture associate riferite ad attività legate al tempo libero, compresi orti e coltivazioni boschive, ed iniziative tese al recupero delle tradizioni e della cucina locale, alla trasformazione dei prodotti, ai piccoli allevamenti hobbistici, ecc.;

f) promuovere e gestire attività ricreative e sportive legate al tempo libero ed alla gestione di servizi connessi, compresa la ristorazione e attività quali parchi giochi, servi-

zio bar e vendita di prodotti legati ad essa;

g) svolgere attività turistiche in genere. A titolo esemplificativo, l'organizzazione e la produzione di servizi e/o pacchetti turistici sia per singoli clienti che per gruppi con o senza la vendita diretta, la vendita di servizi e pacchetti turistici organizzati da altre agenzie anche in collaborazione con altri soggetti del settore, coordinare e gestire iniziative finalizzate alla gestione di alloggi, camere o altre forme ricettive per uso turistico;

h) svolgere servizi di noleggio e manutenzione di mezzi di mobilità leggera quali biciclette, motocicli o altri mezzi leggeri a motore;

i) acquistare e prendere in appalto, in affitto, in subaffitto, beni immobili ed attrezzature per istituire, allestire e gestire case per ferie, alberghi, pensioni, ristoranti, rosticcerie a altre forme di ristoro, mense, bar, negozi e supermarket ed in genere qualsiasi pubblico esercizio e curarne la manutenzione;

j) svolgere servizi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico, mediante interventi finalizzati al suo recupero;

k) promuovere attività di studio e di ricerca; costituire comitati e gruppi di studio e ricerca; istituire borse di studio; organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, seminari, ecc.; pubblicare riviste, atti di convegni, risultati di studi e ricerche; istituire centri di documentazione;

l) acquistare, prendere in appalto, in affitto o in subaffitto ed allestire e gestire locali di pubblico spettacolo, biblioteche, mediateche ed organizzare manifestazioni e spettacoli turistici, culturali e ricreativi in genere;

m) gestire la produzione, l'allestimento, la rappresentanza e la programmazione - in proprio o in collaborazione e per conto terzi - di spettacoli teatrali, radiofonici, televisivi, cinematografici e musicali che privilegino la ricerca e la sperimentazione di forme e di linguaggi drammatici;

n) gestire la promozione, l'educazione, la formazione (professionale e non) e l'aggiornamento didattico delle discipline artistiche con la istituzione e la gestione di scuole e di corsi di formazione professionale e perfezionamento teatrale e con la organizzazione di conferenze, lezioni, seminari, stage, laboratori su tutto quanto è materia di spettacolo promuovendo e favorendo la collaborazione con l'Università, con le istituzioni scolastiche e con gli organismi culturali pubblici e privati, italiani e stranieri;

o) organizzare attività di animazione culturale, l'espressione artistica, l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, la produzione, la cura, la ricerca e la progettazione delle stesse, la didattica visiva e sonora, la fotografia e gli audiovisivi, l'editoria, l'arte applicata in genere;

p) progettare e costruire - in proprio o in collaborazione e per conto terzi - scenografie, attrezzerie e costumi, impianti, apparecchi e strumenti meccanici, elettrici ed elettronici di uso tecnico;

q) gestire la documentazione e la valorizzazione delle attività istituzionali con la costituzione di archivi, centri di documentazione, biblioteche, musei e gallerie; organizzare convegni, mostre, rassegne, festival, ecc.; realizzare audiovisivi, filmati cinematografici e televisivi, incisioni radiofoniche e musicali, ecc.; gestire la concezione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni di ogni genere;

r) organizzare e gestire visite guidate ed itinerari turistici, accoglienza al pubblico, bookshop e biglietteria; organizzare e gestire i progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo;

5. con riferimento alla lettera e) del precedente articolo 4, la società cooperativa potrà:

a) gestire aziende agricole e zootecniche in proprietà o in affitto e lavorazioni agricole anche a favore di terzi con propri mezzi;

b) gestire attività agrituristiche; forme di turismo ecologico e sociale con ospitalità ad enti ed associazioni per visite a fini didattici e ricreativi; servizi per lo sviluppo del turismo enogastronomico e naturalistico con ospitalità a famiglie, gruppi, percorsi naturalistici, servizi di ricreazione naturale del benessere psicofisico;

c) gestire attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione ai fini della valorizzazione di prodotti agricoli del territorio locale e limitrofo in proprio o acquistati;

d) gestire il commercio all'ingrosso o al minuto dei prodotti di cui sopra;

e) partecipare a scopo promozionale a manifestazioni di settore, mercati, fiere, congressi e meeting;

f) organizzare eventi di animazione (spettacoli, fiere, manifestazioni, cene, degustazioni, show cooking, laboratori) e gestire attività di ristorazione ambulante attraverso i quali valorizzare i prodotti agricoli tipici e la cucina tradizionale locale;

g) gestire servizi di acquisto collettivo, distribuzione e consegna dei prodotti tipici agricoli locali;

h) organizzare corsi, seminari, campagne di sensibilizzazione e laboratori per promuovere stili di vita e di consumo coerenti con i valori dell'agricoltura e della tradizione del territorio.

6. con riferimento alla lettera f) del precedente articolo 4, la società cooperativa potrà:

Promuovere, attivare e gestire spazi condivisi fruibili da lavoratori (smartworking), da liberi professionisti - coworking - e da studenti - costuding - intesi come luoghi idonei

per fare networking, creare sinergie, ampliare la propria rete di contatti e formarsi attraverso lo scambio, la collaborazione e la condivisione dei saperi.

7. con riferimento alla lettera g) del precedente articolo 4, la società cooperativa potrà:

avviare un sistema di moneta complementare sul modello del Sardex e del Liberex, al fine di rafforzare l'economia locale attraverso il sostegno reciproco, la fiducia, la mutualità, valori che permettono di finanziarsi reciprocamente a tasso zero, generare un cambiamento reale, nell'economia e nella vita di molte persone, oltre a attivare un circuito di "buoni di solidarietà territoriale" grazie ai quali perseguire contemporaneamente una politica di coesione sociale, una politica ambientale e una politica economica locale.

L'esercizio delle predette attività è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge ed al rispetto della normativa applicabile in materia.

La società cooperativa potrà:

1. Compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

2. Assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3. accedere ai contributi regionali, statali, europei, contrarre mutui, prestiti, finanziamenti a qualsiasi titolo ed assumere obblighi nell'interesse sociale.

La società cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La società cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

La società cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

SOCI COOPERATORI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale n.23/2014, al momento della iscrizione nel relativo Albo Regionale, per ottenere il riconoscimento di Cooperativa di Comunità, la società Cooperativa dovrà avere un numero complessivo di soci non inferiore a quanto previsto al riguardo dall'articolo 3 di detta Legge e sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della società cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci cooperatori lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono altresì essere soci cooperatori anche le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società. A tal fine il Consiglio di amministrazione valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'art.2 della legge 8/11/1991 n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Laddove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno sono ammissibili aspiranti soci che posseggano, per un periodo di tempo ritenuto congruo, una anzianità di lavoro ovvero un'esperienza imprenditoriale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della società cooperativa.

Sono soci utenti le persone fisiche aventi capacità di agire senza distinzione di sesso, razza o di opinioni religiose o politiche, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartengano, le persone giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati e le società che abbiano comunque interesse ad usufruire dei servizi resi dalla Cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona nella quale viene svolta l'attività sociale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della società cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa. Non possono essere ammessi come soci coloro che prestano attività di volontariato ai sensi e nei limiti di cui all'art.13 del D.Lgs 112/2017.

ART. 7 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, nell'ambito della categoria dei soci lavoratori l'ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12.

ART. 8

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) se persona fisica l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) interesse mutualistico che intende perseguire, ovvero se intende essere ammesso come socio lavoratore o utente;
- c) nel caso di richiesta di ammissione da parte di aspirante socio lavoratore
 - c.1 l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della società cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
 - c.2) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge.
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-

golamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 45 del presente statuto;

g) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio utente persona fisica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere le indicazioni di cui al precedente comma 1.

Chi intende essere ammesso come socio utente persona giuridica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale e deve allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società o l'Ente pubblico, a tutti gli effetti, in seno alla società cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci lavoratori ovvero a quella dei soci utenti e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al

bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. con riguardo ai soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della società cooperativa.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società cooperativa.

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute.

Le quote sottoscritte devono essere versate per l'intero ammontare all'atto dell'ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART.10

PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte se persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se diverso da persona fisica.

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro

i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non venga chiesto il rimborso saranno devolute, con delibera del consiglio di amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART.11

RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il socio lavoratore può altresì recedere quando l'ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.12

ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio di amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4. senza essere autorizzato dal consiglio di amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

5. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

6. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

7. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica.

Inoltre, può essere deliberata l'esclusione del socio lavoratore, qualora il rapporto di lavoro si interrompa per:

1. Giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

2. Mancato superamento del periodo di prova;

3. Qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;

4. Perdita di appalto con conseguente assunzione del socio presso altro datore di lavoro.

Le motivazioni dell'esclusione dovranno, in ogni caso, essere sempre esplicitate nella relativa determina dell'organo amministrativo e comunicate al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione, l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla società cooperativa, può investire l'assemblea, la quale si deve pronunciare entro 60 giorni. Nel caso in cui l'organo assembleare si pronunci in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART.13

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno a norma del successivo articolo 26 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottan-

ta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione di quota o le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

ART. 15

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso della quota versata entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

ART. 16

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di

lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La società cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

Soci Finanziatori

ART.17

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla società cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, N.59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

ART.18

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

ART.19

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve

essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 20

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto in qualità di socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

ART. 21

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo,

ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della società cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 22

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà a indicarne altro gradito. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il consiglio di amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della società cooperativa.

ART. 23

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo 18, lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento della società cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 26 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

ART. 24

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la società cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, con delibera dell'assemblea straordinaria può emettere azioni di partecipazione della società cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione alla società cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione alla società cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione della società cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione della società cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione alla società cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 25

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;

- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione della società cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- d) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 26 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f) dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 904/1977.

ART. 26

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione

presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine. Esso deve inoltre segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea delibera sulla erogazione del ristorno ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa; esso potrà essere attribuito - oltre che in forma liquida - attraverso corrispondente aumento della partecipazione sociale o emissione di azioni di sovvenzione.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori e i soci utenti proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rispettivi scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Per i soci lavoratori di cui alla l. n. 142 del 2001, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 cod.civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, in base ai parametri di incidenza riferiti all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed al livello di inquadramento contrattuale. Il ristorno potrà essere erogato mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sociali sottoscritte e versate.

Per i soci consumatori e utenti, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art.2521 cod.civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art.2525 cod.civ..

ART. 27

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n.59, art.11 nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente tempo per tempo;
- c) un'eventuale quo-

ta destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori, ai sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili;

f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente punto d), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART.28

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione della società cooperativa.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART.29

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e

della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e da parte del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, se nominati; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente art. 25 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale - se nominato - o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 30

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 36 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
 - 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
 - 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ex articolo 2409 bis del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo articolo 42 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
 - 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis, se nominati;
 - 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 2521 del codice civile;
 - 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato, ai sensi del precedente articolo 8
 - 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del precedente articolo 26;
 - 10) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - 11) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione della società cooperativa;
 - 12) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
- L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

ART. 31

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 32

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentanti la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 33

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle quote e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun socio sovventore ha diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio, che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la società aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione medesima, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 34

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 35

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione della società cooperativa, per la quale valgono - in quanto compatibili - le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della società cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Per partecipare alle assemblee speciali, i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della società cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione della società cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di undici consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea o il consiglio eleggono il presidente e il vi-

ce-presidente.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il CdA può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 37

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.

L'intervento alle riunioni del Consiglio può essere esercitato attraverso mezzi di telecomunicazione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale ove nominato e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 38

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati

dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 39

PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente al quale spetta anche la legale rappresentanza.

La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 40

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, 1 comma del codice civile, la società cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 41

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis secondo comma del codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 42

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale

dei conti:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il Bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43

SCIoglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della società cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea - con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto - disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società cooperativa;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 32 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla società cooperativa.

ART. 44

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione della società cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 45

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brindisi, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Brindisi, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 46

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e in particolare per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che deve avvenire con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale possono essere definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni.

ni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 47

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli 25, 26, 27 e 44 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Le parti comparenti dichiarano di essere state informate in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs.21 novembre 2007,n. 231 e successive modifiche ed integrazioni).

In particolare, ciascuna parte dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del suddetto D.Lgs. nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità dei soggetti, se diversi dalla parte comparente, per conto della quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale e, pertanto, dichiarano:

- di svolgere, in qualità di titolari del rapporto le rispettive attività prevalenti, sopra indicate;
- di non essere persone politicamente esposte;
- che i titolari effettivi dell'operazione corrispondono a quanto dichiarato nel presente atto;
- che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie alla legge, anche ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.10 marzo 2000 n.74 (sottrazione al pagamento delle imposte);
- che l'origine e/o l'utilizzo dei fondi o dei beni impiegati o ricavati è lecita e non dà luogo a riciclaggio, né a finanziamento del terrorismo;
- di non dover fornire altre informazioni di natura patrimoniale.

Le parti comparenti dichiarano di avere ricevuto l'informativa di legge, che consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/ 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.

Per la sottoscrizione ai margini dei fogli del presente atto le parti concordemente delegano TAURINO ROBERTO e RUGGIERO SIMONE.

Richiesto,

io Notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dal principio alla fine.

Dell'atto stesso, ho dato lettura, ai comparenti i quali a mia interpellanza dichiarano di essere lo scritto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano a norma di legge con me Notaio.

Consta di ventisette fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su centoquattro facciate e fin qui sulla centocinquantesima.

Sottoscritto alle ore dodici e trenta.

F.TO PAOLA FRANCESCA ADAMO - F.TO LUIGI ANGLANI - F.TO DANIELE BALESTRERI - F.TO BISCARDI CIRO - F.TO ANDREA BRESCIA - F.TO VINCENZA CAPONE - F.TO ALFREDO CHIONNA - F.TO CONTESTABILE MARILENA - F.TO ROBERTO COVOLO - F.TO PAOLA VALENTINA MARIA D'ANGELO VALENTE - F.TO EUFEMIA DE LEONARDIS - F.TO DE LEONARDIS MARIA IMMACOLATA - F.TO MARCO DE LUCA - F.TO DE NITTO ANNA - F.TO DI NATALE ANTONIA ANNA - F.TO FEDERICA ESPOSITO - F.TO FRANCAVILLA ENZO - F.TO CATALDO GRECO - F.TO IAIA PIERO - F.TO IAIA ROSA - F.TO RICCARDO IERNA - F.TO LEONARDIA SANDRA - F.TO CLELIA ANTONIA MAGDA LEOZAPPA - F.TO LEONARDO LOCOCCIOLO - F.TO MARCHESE GIOVANNI - F.TO MARCHESE TOMMASO - F.TO ELEONORA MASIELLO - F.TO GIUSEPPE MASIELLO - F.TO MARIA TERESA MASSARO - F.TO MICCOLI VITO - F.TO SALVATORE MUSA - F.TO MARIA TERESA NIGRO - F.TO ROSA NIGRO - F.TO GIULIO NISI - F.TO ELVIRA NUZZOLO - F.TO VINCENZO ORLANDO - F.TO SARA PAGANINI - F.TO ANTONIO PUGLIESE - F.TO ANTONIETTA RECCHIA - F.TO NICOLETTA ROBERTO - F.TO ROMANO ELIO PICOCO - F.TO CLAUDIA RUGGIERO - F.TO MAURA RUGGIERO - F.TO SIMONE RUGGIERO - F.TO AIDA SANTORO - F.TO MICHELE SANTORO - F.TO VINCENZO SARDELLI - F.TO TADDEO VITANTONIO - F.TO SCARCELLI GRAZIA - F.TO TAURINO ROBERTO - F.TO TINELLA GIOVANNI - F.TO GRAZIA VALENTE - F.TO ROBERTA VITA - F.TO MARCO GIANFREDI - F.TO ANGELICA CRISSULA LONGO - F.TO GIUSEPPE AMBROSI NOTAIO (SIGILLO)

Io sottoscritto Dott. Giuseppe Ambrosi, Notaio in San Vito dei Normanni con studio alla via Vito Carbotti n. 27, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, certificato, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

San Vito dei Normanni lì 24 marzo 2021.